

Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 17
<<Misure di rilievo finanziario per la programmazione Regionale della spesa (collegato
alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio
pluriennale 1999-2001>>

(Pubblicata nel BUR n. 47 suppl. del 07/05/1999)

Capo II

Disposizioni in materia di valorizzazione e miglioramento
ambientale dei demani civici

Art. 11

(Norme di accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici)

1. L'articolo 1 della legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 7 è integrato con l'aggiunta del seguente comma 5:

“5. Le terre civiche sono da individuarsi, altresì, così come all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.

2. L'articolo 9 della legge Regionale n. 7 del 1998 è integrato con l'aggiunta del seguente comma 4:

“4. Le aree appartenenti al demanio civico che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l'istituto della alienazione previsto dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente articolo”.

3. In ossequio all'articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge Regionale n. 7 del 1998, possono prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che verrà stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale, purché tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del valore venale attuale dell'area.

4. Le Amministrazioni comunali devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore agricoltura della Regione Puglia.

5. Al fine di accelerare le procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni possono avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al giudizio di congruità della Commissione Regionale, previsto dall'articolo 8 della legge Regionale n. 7 del 1998.